

3902 - Revisioni periodiche dei veicoli

Aggiornato al 07/07/2015

AUTORE

Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 80.
- decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 111.

CONTENUTO

Sommario:

- 3902.0 QUADRO GENERALE
- 3902.1 VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE ANNUALE
 - 3902.1.1 Revisione veicoli atipici
 - 3902.1.2 Veicoli esentati dalla revisione annuale
- 3902.2 VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE QUADRIENNALE - BIENNALE
 - 3902.2.1 Revisione ciclomotori e motoveicoli
 - 3902.2.2 Revisione veicoli di interesse storico e collezionistico
 - 3902.2.3 Veicoli esentati dalla revisione quadriennale - biennale
- 3902.3 REVISIONE DEI RIMORCHI AVENTI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 T
- 3902.4 REVISIONE DEI VEICOLI D'EPOCA
- 3902.5 REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE
- 3902.6 REVISIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI
- 3902.7 REVISIONI DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE IN SERVIZIO DI PIAZZA

3902.0 QUADRO GENERALE

La **cadenza delle revisioni** dei veicoli (19) viene stabilita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tramite appositi decreti che devono risultare in armonia con il contenuto delle direttive della UE recepite nell'ordinamento nazionale che disciplinano la materia.

Si distinguono essenzialmente veicoli soggetti a **revisione**:

- **annuale,**
- **quadriennale e biennale.**

Specifiche norme regolamentano la **revisione di alcune categorie di veicoli** come ad esempio i veicoli d'epoca, i trenini turistici, i rimorchi con massa complessiva fino a 3,5 t, le macchine agricole e operatrici, i veicoli a trazione animale in servizio di piazza per le quali può essere prevista una **periodicità diversa**.

3902.1 VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE ANNUALE

I veicoli soggetti a **revisione annuale** sono (1):

- veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente (autobus),
- autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
- rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (compresi i semirimorchi),
- autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente,
- autoambulanze,
- veicoli atipici, eccetto i veicoli d'epoca (v. inPratica 3902.4) ed i veicoli di interesse storico e collezionistico (v. inPratica 3902.2) (2),
- autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea (4),
- autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (23),
- filobus,
- trenini turistici (3).

I veicoli devono essere presentati alla visita insieme all'eventuale **carrello appendice** ad essi abbinato.

3902.1.1 Revisione veicoli atipici

Rientrano tra i **veicoli atipici** tutti quelli non classificabili nelle categorie espressamente previste dal Codice della strada (v. inPratica 111). Tuttavia per:

- i **veicoli d'epoca** sono state emanate specifiche norme che prevedono una **revisione quinquennale** particolare (v. inPratica 3902.4);
- i **veicoli di interesse storico e collezionistico** (20) sono state emanate specifiche norme che prevedono una **revisione biennale** (v. inPratica 3902.2.2);
- i **trenini turistici** valgono le disposizioni generali in materia di revisione tenendo presente che sono complessi di veicoli adibiti al trasporto di persone, sono costituiti da almeno un autoveicolo e un rimorchio (configurazione minima di esercizio), possono essere

composti da un autoveicolo e fino a tre rimorchi, la revisione deve essere effettuata dagli UMC e verte sulle verifiche specificamente previste per tale categoria di veicoli (22).

3902.1.2 Veicoli esentati dalla revisione annuale

I veicoli soggetti a revisione annuale nell'anno in corso, sono esentati da tale controllo qualora:

- **immatricolati per la prima volta;**
- **sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione** ai sensi dell'art. 75 CDS (v. inPratica 301);
- **sottoposti a revisione singola** ai sensi dell'art. 80, c. 5, in quanto sono sorti dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti (v. inPratica 3903);
- **sottoposti a revisione limitata** al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico ai sensi dell'art. 80, c. 6, disposta con apposito decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (v. inPratica 3904).

3902.2 VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE QUADRIENNALE - BIENNALE

I veicoli soggetti (v. inPratica 3915) a **revisione quadriennale e biennale** (5) sono:

- autovetture (6),
- autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (autocarri, usi speciali e trasporti specifici),
- autoveicoli per trasporto promiscuo,
- autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (23),
- quadricicli a motore,
- ciclomotori e motoveicoli (8),
- veicoli di interesse storico e collezionistico, soggetti a revisione con cadenza biennale (24).

I veicoli devono essere presentati alla visita insieme all'eventuale **carrello appendice** ad essi abbinato.

3902.2.1 Revisione ciclomotori e motoveicoli

A decorrere dal 2003, per effetto di specifica decretazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (12):

- i **ciclomotori** (compresi i quadricicli leggeri) (9) sono soggetti a revisione a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore (10) o del certificato di circolazione e quindi successivamente ogni due anni (13);
- i **motoveicoli** (compresi i quadricicli a motore) (11) sono soggetti a revisione a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio della carta di circolazione e quindi successivamente ogni due anni.

Per **velocipedi muniti di motore ausiliario** (muniti di solo certificato per il motore), il controllo è limitato al motore e agli elementi correlati (14).

3902.2.2 Revisioni veicoli di interesse storico e collezionistico

Per espressa previsione del DM 17.12.2009 i **veicoli di interesse storico e collezionistico** (v. inPratica 112) sono sottoposti a **revisione periodica con cadenza biennale**, secondo il consueto calendario (24).

Le revisioni sono effettuate tenendo conto dell'anno di costruzione del veicolo: la suddetta norma stabilisce gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico (v. inPratica 3940) dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento del veicolo e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza per la circolazione nonché le modalità diverse di prove strumentali (24).

3902.2.3 Veicoli esentati dalla revisione quadriennale - biennale

Sono esentati dall'obbligo della revisione i veicoli che **sono stati sottoposti a visita e prova** per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (collaudo) ai sensi dell'art. 75 CDS **nell'anno in corso** (v. inPratica 301).

3902.3 REVISIONE DEI RIMORCHI AVENTI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 T

I **rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t non sono soggetti a revisione periodica**, anche se per il 2003 è stato previsto l'obbligo di revisione per i rimorchi immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 fossero stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 80 CDS (7).

I **carrelli appendice vanno invece sottoposti a revisione** unitamente al veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati.

3902.4 REVISIONE DEI VEICOLI D'EPOCA

I **motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca** (v. inPratica 112) (20), che **non coincidono** con i veicoli di interesse storico e collezionistico (v. inPratica 3902.1.1), sono veicoli iscritti in un **apposito elenco** presso il centro storico del DTNAGP (Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale) istituito con DM 29.7.1994 n. 546 (18).

Per espressa previsione del suddetto decreto, i **veicoli d'epoca** sono soggetti a **revisione quinquennale** per la conferma dell'iscrizione nell'elenco nazionale; tale revisione è però diversa da quella prevista per le altre categorie di veicoli in quanto verte sulla verifica della completa originalità in ogni loro parte costruttiva (v. inPratica 112).

3902.5 REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE

La **revisione delle macchine agricole** (15) è stata disposta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con apposito decreto interministeriale che disciplina la materia.

La periodicità per la visita è di **5 anni**, con precedenza alle macchine agricole immatricolate **prima del 2009** per le quali, con apposito DM, devono essere stabilite procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione (17).

Le macchine agricole soggette a revisione con decorrenza dal **31 dicembre 2015**, secondo **apposito calendario** (v. inPratica 3912.4), sono:

- **trattori agricoli** come definiti dalla direttiva 2003/37/CE e s.m.i. (qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate a usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori),
- **macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi,**
- **rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.**

3902.6 REVISIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI

La revisione delle **macchine operatrici** è stata disposta con apposito decreto interministeriale che disciplina la materia.

La periodicità per la visita è di **5 anni** (16).

Le macchine operatrici soggette a revisione a decorrere dal 31 dicembre 2015, secondo apposito calendario (v. inPratica 3912.4), sono:

- **macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico,**
- **macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili,**
- **carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.**

3902.7 REVISIONI DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE IN SERVIZIO DI PIAZZA

I **veicoli a trazione animale in servizio da piazza** devono essere sottoposti a revisione ogni 5 anni previa presentazione di apposita richiesta presso il competente ufficio comunale (21).

(1) Vedansi:

- art. 80 CDS,
- DM 6.8.1998 n. 408,
- DM 22.6.2000 n. 215.

(2) L'art. 80 CDS stabilisce che la **revisione per i veicoli atipici** deve essere disposta annualmente.

(3) Gli artt. 6 e 12 del DM 15.3.2007 n. 55 fissa la revisione annuale dei **trenini turistici** dall'1.1.2008.

(4) V. art. 1, c. 3, DM 22.6.2000 n. 215.

(5) Vedasi:

- art. 80, c. 3, CDS;
- DM 6.8.1998 n. 408: in particolare gli articoli 1 e 5 il cui criterio generale, in armonia con la norma comunitaria, stabilisce che la revisione deve essere effettuata a partire dal quarto anno seguente a quello della prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;

(6) **Autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze e veicoli atipici** sono soggetti a revisione annuale ancorché con massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 t.

(7) Tali veicoli, infatti, non sono ricompresi nella elencazione dei veicoli soggetti a revisione contenuta nel DM 6.8.1998 n. 408 che ha recepito specifiche direttive comunitarie disciplinanti la materia.

La revisione dei rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t per l'anno 2003 è stata disposta con DM 17.1.2003 al fine di legittimare il contenuto della circolare DTT 2.12.1999 n. A31/99/MOT che aveva previsto la **revisione dei rimorchi** immatricolati per la prima volta entro il 31.12.1996.

La revisione doveva essere effettuata nel corso del 2003:

- entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell'ultima revisione, per i veicoli che l'abbiano già effettuata;
- entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per i veicoli sottoposti alla revisione per la prima volta.

Per tali veicoli, la cui revisione è di esclusiva competenza degli UMC, era consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza e fino alla data fissata per la revisione, purché prenotata entro i predetti termini.

Precedentemente, la revisione di tale categoria di veicoli era stata prevista per quelli immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1995, che ai sensi del DM 21.12.1998 dovevano effettuare la revisione nell'anno 1999.

(8) Vedansi:

- DM 16.1.2000;
- circolare DTT 29.9.2000 n. 7938/604;
- circolare DTT 27.10.2000 n. B67/2000/MOT;

- DM 7.12.2000;
 - DM 14.11.2001 con il quale è stata disposta la revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori immatricolati o per i quali è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica per la prima volta entro il 31.12.1993 con esclusione di quelli sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (ai sensi degli artt. 75 e 80 CDS) successivamente al 31.12.2000;
 - circolare DTT 15.12.2000 n. A32/2000/MOT;
 - circolare DTT 4.12.2001 n. 3738/M366;
 - DM 29.11.2002 con il quale è stata disposta la revisione quadriennale-biennale dei **motoveicoli e ciclomotori**;
 - circolare DTTSIS 19.12.2002 n. 4250M366.
- (9) I **quadricicli leggeri** sono veicoli a 4 ruote, considerati ciclomotori per effetto delle norme comunitarie recepite nell'ordinamento nazionale; come tutti i ciclomotori, devono essere muniti di certificato di idoneità tecnica o certificato di circolazione per ciclomotori.
- (10) La **data di rilascio del certificato di idoneità tecnica** è annotata sul fronte del documento stesso (v. inPratica 3912).
- (11) Alla voce **classe veicolo** è annotata la classificazione del veicolo che, di norma, comprende anche la destinazione d'uso (**motociclo per trasporto di persone, motocarro per trasporto di cose, quadriciclo per trasporto di persone, ecc.**); tuttavia bisogna tener presente che tali annotazioni meccanizzate sono state ormai sostituite da quelle conformi alle prescrizioni della direttiva comunitaria recepita nell'ordinamento nazionale (**tricyclo per trasporto di persone** qualora trattasi di veicolo a tre ruote simmetriche adibito al trasporto di persone, **tricyclo per trasporto di cose** qualora trattasi di veicolo a tre ruote simmetriche adibito al trasporto di cose, **motociclo con carrozino laterale** se trattasi di veicolo a 3 ruote asimmetrico, ecc.).
- (12) L'obbligo sistematico di sottoporre a revisione tutti i motoveicoli e i ciclomotori è stato introdotto in Italia a **decorre dall'anno 2001** secondo il seguente calendario.
- | anno in cui si | motoveicoli immatricolati entro | effettua la revisione ciclomotori con certificato rilasciato entro |
|----------------|---------------------------------|--|
| 2001 | 31.12.1982 (v. DM 7.12.2000) | |
| 2002 | 31.12.1993 (v. DM 14.11.2001) | |
| 2003 | quadriennale-biennale | |
- (13) V. DM 29.11.2002.
- (14) V. lettera ministeriale del DTT 23.11.2005, prot. n. 5044M366.
- (15) L'art. 295 reg. CDS prescrive che l'accertamento dei requisiti minimi di sicurezza (revisione) delle **macchine agricole** e delle **macchine operatrici** venga effettuato con i medesimi criteri fissati per gli autoveicoli (appendici VIII e XI del titolo III).
- (16) Così è espressamente previsto dall'art. 114 CDS. **La revisione generale periodica delle macchine agricole e operatrici è disciplinata dal DI 20.5.2015 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali); l'art. 1 stabilisce le categorie di macchine operatrici soggette a revisione periodica.**
- (17) V. art. 111 CDS, in cui è stato sostituito il comma 1 dall'art. 34, comma 48, della legge 17.12.2012 n. 221 di conversione del DL 18.10.2012 n. 179 che ha fissato una data entro cui deve essere predisposto il decreto interministeriale e una data da cui devono avere inizio le operazioni di revisione, con precedenza a quelle immatricolate prima del 2009. Gli iniziali termini del
- 28 febbraio 2013 e 1° gennaio 2014 sono stati prorogati al:
 - 31 dicembre 2014 e 30 giugno 2015 dal DL 30.12.2013 n. 150 convertito nella legge 27.2.2014, n. 15,
 - 30 giugno 2015 e 31 dicembre 2015 dal DL 31.12.2014 n. 192 convertito nella legge 27.2.2015 n. 11.
- Vedansi anche:
- art. 295 regolamento CDS,
 - art. 114 CDS,
 - art. 304 regolamento CDS.
- La revisione generale periodica delle macchine agricole e operatrici è disciplinata dal DI 20.5.2015 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali); l'art. 1 stabilisce le categorie di macchine agricole soggette a revisione periodica.**
- (18) La **domanda di iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco** di cui all'art. 1 DM 29.7.1994 n. 546, deve essere redatta sul apposito modulo e deve essere presentata alla Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. L'iscrizione avviene solo previo superamento di una visita e prova tendente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal citato decreto.
- (19) V. classificazione dei veicoli artt. 52 ÷ 58 CDS.
- (20) V. art. 60 CDS.
- (21) Vedansi:
- art. 70 CDS;
 - art. 226 regolamento CDS.
- (22) V. DM 15.3.2007 n. 55 con il quale sono stati individuati i requisiti per la circolazione ed i criteri per la guida dei **trenini turistici**.
L'art. 12 del DM 15.3.2007 (Disposizioni transitorie e finali) ha stabilito che l'obbligo della revisione annuale decorre dall'1.1.2008 (1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto).
- (23) V. circolare DTT 23.4.2008 n. 36101.
- (24) V. DM 17.12.2009 e circolare 3.3.2010, prot. n. 19277/23.25.

NOTE 07/07/2015 Disposta la revisione delle macchine agricole e operatrici a decorrere dal 31.12.2015, secondo apposito calendario. Le macchine agricole soggette a revisione sono: trattori agricoli come definiti dalla direttiva 2003/37/CE, macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi, rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00

metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza. Le macchine operatrici soggette a revisione sono: macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico, macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie (quali spanditrici di sabbia e simili), carrelli (quali veicoli destinati alla movimentazione di cose) (v. DI 20.5.2015 - Modificati paragrafi 3902.5, 3902.6 e note 16, 17).